



Il Tribunale annulla la proroga dell'iscrizione del sig. Mehdi Ben Ali nell'elenco delle persone assoggettate a congelamento di capitali in considerazione della situazione in Tunisia

Gli effetti della decisione annullata sono tuttavia mantenuti, almeno fino allo scadere del termine d'impugnazione, per garantire l'efficacia di qualsiasi congelamento di capitali futuro

Il 31 gennaio 2011, il Consiglio ha deciso di disporre il congelamento dei capitali delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici tunisini, da un lato, e delle persone, entità od organismi ad esse associate, dall'altro¹.

Il 4 febbraio 2011, il nome del sig. Mehdi Ben Ali, nipote dell'ex presidente tunisino Zine el-Abidine Ben Ali, è stato inserito nell'elenco delle persone assoggettate a tale misura², in quanto persona soggetta ad indagine giudiziaria delle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio di denaro. Di conseguenza, i capitali e le risorse economiche del sig. Ben Ali sono stati congelati fino al 31 gennaio 2012.

Un primo ricorso di annullamento proposto dal sig. Ben Ali dinanzi al Tribunale è stato respinto in quanto presentato tardivamente³. In seguito, il Consiglio ha prorogato l'iscrizione dal 31 gennaio 2012 al 31 gennaio 2013⁴. Il sig. Ben Ali ha pertanto proposto ricorso per chiedere l'annullamento di tale proroga nonché il risarcimento danni per un importo di EUR 50 000.

Il sig. Ben Ali sostiene, in particolare, di essere stato assoggettato a un congelamento di capitali in quanto persona soggetta ad « indagine giudiziaria », mentre la misura è stata istituita nei confronti di persone dichiarate « responsabili » di taluni fatti e non unicamente soggette a procedimento penale. Nell'ambito dell'analisi di tale argomento, il Tribunale rileva che l'indagine aperta nei confronti del sig. Ben Ali concerne il **riciclaggio di denaro**, mentre le misure restrittive sono state disposte nei confronti dei responsabili di **distrazione di fondi pubblici tunisini** e dei loro associati. Il Tribunale ritiene che il Consiglio non abbia dimostrato e nemmeno, peraltro, sostenuto che un soggetto possa essere qualificato, rispetto al diritto penale tunisino, come « responsabile della distrazione di fondi pubblici » (o associato a un soggetto di ciò responsabile) per il solo motivo di essere persona sottoposta ad un'« indagine giudiziaria » per atti di « riciclaggio di denaro ». Il Tribunale ritiene, pertanto, che il Consiglio abbia mantenuto nell'elenco il nome del sig. Ben Ali applicando criteri diversi rispetto a quelli da esso stesso stabiliti.

¹ Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62).

² Decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72 (GU L 31, pag. 40) e regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1).

³ Ordinanza dell'11 gennaio 2012, Ben Ali/Consiglio (causa T-301/11). Il ricorso di annullamento era diretto contro il regolamento n. 101/2011.

⁴ Decisione 2012/50/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che modifica la decisione 2011/72 (JO L 27, p. 11). Va osservato che, con la decisione 2013/72/PESC, il Consiglio ha nuovamente prorogato l'iscrizione del sig. Ben Ali dal 31 gennaio 2013 al 31 gennaio 2014. Il sig. Ben Ali ha, anche in tal caso, proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione (causa T-166/13).

Il Tribunale sottolinea inoltre che, in ragione di tale mancanza di fondamento normativo, non ricorrono i requisiti affinché la proroga della misura sia conforme al diritto di proprietà.

Per tali motivi il Tribunale decide di annullare la proroga dell'iscrizione del sig. Ben Ali, il cui nome deve intendersi come non più menzionato nell'elenco delle misure restrittive tra il 31 gennaio 2012 e il 31 gennaio 2013. Il Tribunale ritiene, tuttavia, che nell'ipotesi in cui la sentenza avesse effetto immediato, il sig. Ben Ali potrebbe, fin dal giorno della pronuncia, trasferire completamente o in parte le sue attività al di fuori dell'Unione europea, cosicché rischierebbe di essere compromessa in modo grave e irreparabile l'efficacia di qualsiasi congelamento di beni che dovesse essere, in futuro, disposto dal Consiglio nei suoi confronti. Secondo il Tribunale, non si può escludere che il mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco sia giustificato da ragioni diverse da quelle descritte nella decisione impugnata. Il Tribunale dispone, dunque, che gli effetti della decisione annullata siano mantenuti fino allo scadere del termine per l'impugnazione della sentenza o, qualora entro tale termine sia stata proposta un'impugnazione, fino al suo rigetto.

Riguardo al ricorso per risarcimento danni, il sig. Ben Ali sostiene che il congelamento dei suoi beni ha comportato molti insoluti e lo ha posto in una situazione insopportabile e ingiustificata, poiché nessuna delle fatture correnti (acqua, elettricità, gas...) ha potuto essere onorata e, inoltre, le spese scolastiche di sua figlia non avrebbero potuto essere pagate, circostanza che avrebbe comportato una minaccia di espulsione della bambina di sette anni (tra l'altro quest'ultima non avrebbe potuto riisciversi a scuola). Il Tribunale respinge tuttavia il ricorso per mancanza di prova dei fatti dedotti.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106